



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPANO'	FERNANDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DI MAIO	GABRIELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	ORIO	ATTILIO FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7932/2017 depositato il 29/08/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 873/2017 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dall'appellante:

IMPRONTA ECOLOGICA SRL
VITILLO CARLO EX AMMINISTRATORE E SOCIO
CONTRADA SERRA 80/D 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFKCO0200872/2016 TRIB.ERARIALI 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFKCO0200885/2016 IRES-ALTRO 2016
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFKCO0200885/2016 IVA-ALTRO 2016
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202039/2016 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202039/2016 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202039/2016 IRAP 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK070202230/2016 TRIB.ERARIALI 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 7932/2017

UDIENZA DEL

20/03/2018 ore 09:30

N°

2759/2018

PRONUNCIATA IL:

20-03-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26-03-2018

Il Segretario

Donato Sef



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 4

Udienza del 20/03/2018
R.G.A. 7932/2017

FATTO

La società Impronta Ecologica S.r.l. era stata sottoposta ad indagine tributaria al fine di asseverare al vero i dati contabili e reddituali esposti e l'Ufficio, azionato l'articolo 32 del DPR n. 600/1973, aveva richiesto, sia al liquidatore che all'ex legale rappresentante, di depositare i documenti. Non essendo stata soddisfatta la richiesta l'Ufficio procedeva ad emettere:

1. Avviso di accertamento TFK030202039/2016 - anno 2011 - con il quale rettificava, induttivamente, il reddito d'impresa applicando, ai ricavi, il coefficiente di redditività del 18,60%, e così determinando il reddito in € 142.119,00;
2. Avviso di accertamento TFK07022230/2016 - anno 2011 - con il quale recuperava a tassazione le ritenute non trattenute e versate dalla società sugli utili erogati ai soci per € 1.776,00;
3. Atto di contestazione C00200872/2016 - anno 2011 - con il quale infliggeva la sanzione del 30% per non aver, la società, trattenuto e versato le ritenute sugli utili erogati ai soci per € 533,00;
4. Atto di contestazione C00200885/2016 - anno 2016 - con il quale sanzionava la società per non aver dato corso alla richiesta formulate di deposito documenti per € 375,00.

Poiché la società, già posta in liquidazione, era stata cancellata dal registro delle imprese con provvedimento del conservatore del 15.12.2014, l'Ufficio curava la notificazione presso la sede, al liquidatore Mirto Michele, nonché a mani dell'ex amministratore Vitillo Carlo.

Il sig. Vitillo, in qualità di ex socio ed ex amministratore, presentava separati ricorsi con i quali, deduceva:

- a. la illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e quindi del diritto di essere sentiti prima dell'adozione del provvedimento finale al fine di garantire il diritto di difesa da ritenersi inviolabile in ogni fase del procedimento amministrativo;
- b. la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per essere stato notificato alla società nonostante la sua cancellazione dal registro delle Imprese in data anteriore (3/11/2014) rispetto alla successiva notificazione degli atti impugnati (16/11/2016), senza che possa ritenersi applicabile in modo retroattivo l'art 28, comma IV, D.lgs. 175/2014 ai fini del riconoscimento alla società della legittimazione ad agire in forza del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dalla cancellazione;
- c. la nullità della notifica degli atti impugnati all'ex liquidatore in quanto quest'ultimo è persona inidonea a ricevere l'atto non avendo più la rappresentanza della società non più esistente a seguito di cancellazione, e anche perché lo stesso liquidatore Mirto Michele risulta essere deceduto in data anteriore alla notificazione degli atti impugnati;
- d. la nullità della notifica viene eccepita anche riguardo all'ex amministratore da ritenersi anch'esso privo di potere di rappresentanza della persona giuridica cancellata;
- e. nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione in relazione alla mancanza di elementi di fatto e di diritto che possano sostenere la pretesa impositiva;
- f. l'illegittima applicazione dell'art 32, comma 1, punto 4, DPR 600/73 per aver l'Ufficio, senza alcuna considerazione delle ragioni prospettate, ritenuto che i contribuenti si siano volutamente sottrarre all'esibizione dei dati e documenti richiesti e per averli ingiustamente sanzionati con l'inutilizzabilità dei documenti nella fase giudiziale. E pertanto, in relazione ai documenti e agli elementi di fatto dedotti chiedeva che fossero annullati gli accertamenti e rideterminate le imposte secondo la documentazione proposta, con vittoria di spese.



L'Ufficio, per ciascuno dei ricorsi, si costituiva in giudizio e, oltre a dedurre nel merito, ne eccepiva la inammissibilità perché proposti da persona fisica (ex amministratore) decaduta dall'incarico per effetto dello scioglimento, liquidazione e cancellazione della società.

I primi giudici, disposta la riunione dei ricorsi, superata la pregiudiziale opposta dall'Ufficio, e rigettate tutte le questioni di diritto proposte, così disposero nel merito:

- Sub 1) Accoglie parzialmente il ricorso riducendo il coefficiente di redditività al 9,60% in quanto: *"...nel disattendere i dati contabili offerti dalla contribuente per il citato motivo di antieconomicità, osserva che la percentuale del 18,60% di redditività applicata dall'Ufficio ai fini della rideterminazione del reddito di impresa non appare affatto congrua per la società ricorrente che si è trovata ad operare nel Comune di Ariano Irpino ave le condizioni di lavoro e l'opportunità di affari non è cento paragonabile ad una società che operi in un Comune di vasta area e pertanto ritiene poter ragionevolmente ridurre la percentuale stessa al 9,60%..."*;
- Sub 2) Accoglie parzialmente il ricorso quale effetto del parziale accoglimento del ricorso sub 1);
- Sub 3) Accoglie parzialmente il ricorso quale effetto del parziale accoglimento del ricorso sub 1) in quanto: *"...Per quel che concerne inoltre l'irrogazione della sanzione per omessa risposta al questionario va tenuto conto delle giustificazioni adottate dalla parte ricorrente poiché, nel caso di specie, la stessa ha giustificato la sua impossibilità con una causa a se stessa non imputabile, e cioè al fatto che, nelle more, si era verificato il decesso del liquidatore mettendo così in evidenza l'obiettivo difficoltà a reperire in tempo utile la documentazione contabile che successivamente ha esibito all'Ufficio. Tale motivo a giudizio di questo Consesso presenta le caratteristiche di esimente in quanto non si è trattato di rifiuto ingiustificato e neppure di comportamento colposo ovvero di dimenticanza o disattenzione per cui ritiene non sussistente il presupposto sanzionatorio..."*;
- Sub 4) - Accoglie il ricorso in quanto: *"...Per quel che concerne infine l'atto di contestazione con il quale l'Ufficio ha sanzionato il comportamento della società che, in violazione dell'art 38, comma 3, DPR 600/73, ha trattenuto le ritenute per gli utili extrabilancio distribuiti al socio Panza Antonio (che deteneva una partecipazione non qualificata nella società pari al 10% del capitale sociale), sulla base di quanto sopra precisato ai fini della determinazione degli utili extra bilancio, le ritenute stesse vanno rideterminate con conseguente sanzione amministrativa, come per legge..."*.

Nel suo appello il Contribuente, riproponendo le eccezioni già proposte in primo grado, lamenta errore di giudizio dei primi giudici sui seguenti punti:

1. Errata rilevazione della data di richiesta di cancellazione della società;
2. Errata attribuzione all'ex legale rappresentante della capacità di proporre ricorso;
3. Mancata considerazione dei documenti esibiti in sede contenziosa;
4. Mancato annullamento dell'accertamento per mancata considerazione che i documenti non sono stati esibiti per fatto non imputabile;
5. Mancata declaratoria di estinzione del giudizio;
6. Nullità dell'accertamento perché notificato al liquidatore defunto;
7. Nullità della notificazione al liquidatore comunque decaduto dall'incarico per effetto della cancellazione della società.

Chiede pertanto in via principale l'annullamento della pretesa tributaria ed in via subordinata di rideterminare il reddito d'esercizio. Spese vinte.



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 4

Udienza del 20/03/2018
R.G.A. 7932/2017

Resiste l'Ufficio con proprie note chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

OSSERVA

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene fondato l'appello del Contribuente.

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo d'appello: infatti, secondo i giudici di prime cure, la richiesta di cancellazione è stata presentata in data 15/12/2017, una data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza. Tale errore si rileva dalla visura camerale (già allegata al ricorso introduttivo) nella quale a pago 11 sono riportate le seguenti informazioni:

- data bilancio di chiusura: 03/12/2014
- data deposito comunicazione cancellazione dal registro delle imprese: 10/12/2014
- data iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese: 15/12/2014
- la domanda di cancellazione ha protocollo n. 25676/2014 in data 10/12/2014.

Ad ulteriore dimostrazione del gravissimo errore di lettura della visura camerale da parte dei giudici di prime cure, l'appellante ha prodotto in atti anche la ricevuta di accettazione di comunicazione unica e la ricevuta dell'avvenuta presentazione via telematica, entrambe con data 10/12/2014.

Per tali motivi, appare evidente l'errore dei giudici di primo grado che hanno confuso la data della domanda di cancellazione (10/12/2014) con l'iscrizione della domanda di cancellazione (15/12/2014) sbagliando anche ad indicare l'anno 2017 al posto del 2014.

Fondato appare al Collegio anche il secondo motivo d'appello circa la errata attribuzione all'ex legale rappresentante ed amministratore sig. Vitillo Carlo dal 30/9/2010 all'08/10/2013 della capacità e legittimazione a stare in giudizio, in quanto l'accertamento fa riferimento a tributi che afferiscono all'anno 2011. Tale circostanza sana la mancata notifica al liquidatore sig. Mirto Michele, deceduto prima della notificazione dell'avviso di accertamento. Come già specificato nel ricorso introduttivo, il liquidatore, l'unico soggetto ad avere la rappresentanza di una società cancellata dal Registro delle Imprese, è deceduto in data 04/11/2016, come risulta dal certificato di morte già allegato al ricorso introduttivo, anteriormente alla data di notifica dell'avviso di accertamento. Pertanto, trattasi di notifica inesistente non potendo l'Ufficio effettuare la notifica di un avviso di accertamento ad un soggetto deceduto.

Il Collegio considera tali motivazioni assorbenti ai fini dell'accoglimento dell'appello; il che lo esonera dall'esame delle altre questioni proposte dall'appellante.

Pertanto la pretesa tributaria portata dagli accertamenti in epigrafe deve essere annullata e le spese del grado, seguendo la soccombenza, sono determinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge.

Salerno, li 20 marzo 2018

Il Presidente estensore

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
in data 26-03-2018
Il Segretario Donato Sella